

Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n. 25964

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

La Banca Popolare dell'Emilia Romagna, allegando un credito nei confronti della societÃ (*omissis*) Srl in liquidazione e dei suoi fideiussori (*omissis*) e (*omissis*) per Euro 449.769, 41, portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, convenne davanti al Tribunale di Modena i fideiussori (*omissis*) e (*omissis*), nonchÃ (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), figli dei coniugi (*omissis*) â?? (*omissis*), per sentir dichiarare lâ??inefficacia ex art. 2901 c.c. sia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale con il quale i coniugi avevano conferito beni immobili di loro proprietÃ sia di un atto istitutivo del trust (*omissis*), nel quale erano pure conferiti beni di proprietÃ dei coniugi, con nomina del trustee nella persona di (*omissis*), rappresentando che gli atti dispositivi determinavano un pregiudizio alle ragioni creditorie;

istituitosi il contraddittorio con i coniugi (*omissis*) e (*omissis*), rimasti gli altri convenuti contumaci, il Tribunale adito, ritenuta la sussistenza, con riguardo ad entrambi gli atti, dell'eventus damni e della scientia damni dei debitori disponenti, trattandosi di atti a titolo gratuito, ne dichiarÃ lâ??inefficacia rispetto alla banca attrice;

a seguito di appello dei soccombenti la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 24/9/2020, ha rigettato il gravame ribadendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c. alla luce dell'incontestabile e relevantissima diminuzione patrimoniale derivante dal conferimento, nel fondo patrimoniale e nel trust, di tutti i beni immobili e di alcuni beni mobili dei disponenti, e della sussistenza della consapevolezza dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale del credito, alla luce della natura gratuita degli atti dispositivi e dell'antioritÃ del credito rispetto ad essi; con particolare riferimento all'atto istitutivo di trust la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame con il quale i fideiussori appellanti chiedevano di negarne la potenzialitÃ dannosa essendo la medesima riconducibile solo al successivo trasferimento del bene al trustee, in quanto vi era stato un unico atto con cui era stato istituito il trust (*omissis*) ed erano stati trasferiti tutti i beni al trustee. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte si Ã consolidata nel senso di ritenere che, pur essendo lâ??effetto traslativo propriamente derivante dall'intestazione al trustee del bene conferito in trust, lâ??azione revocatoria Ã proponibile anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione della stretta interdipendenza tra i due atti (Cass., n. 10498 del 2019);

avverso la sentenza che, rigettando lâ??appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, (*omissis*) e (*omissis*) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

ha resistito SPRING SPV Srl e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING Spa cessionaria dei crediti di BPR BANCA Spa (giÃ Banca (*omissis*)) con controricorso;

il ricorso Ã stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380bis, 1 co. c.p.c. con l'unico motivo di ricorso Ã violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. dell'art. 2901 c.c. in relazione all'assoggettabilitÃ a revocatoria dell'atto istitutivo del trust (*omissis*) Ã i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha violato la norma indicata in epigrafe secondo cui l'eventus damni deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato, restandone esclusi tutti gli atti che non implicano, di per sÃ stessi, alcuna modificazione della situazione patrimoniale del debitore. Secondo questa prospettazione, da un lato, vi sarebbe l'atto con il quale il disponente aveva espresso la volontÃ di istituire il trust, dall'altro, l'atto con il quale il disponente aveva trasferito, a titolo gratuito, i beni al trustee;

secondo una (superata) giurisprudenza di questa Corte l'azione revocatoria non sarebbe proponibile nei confronti del primo, ma soltanto nei confronti del secondo atto, in quanto l'effetto traslativo si sarebbe determinato solo con il trasferimento dei beni al trustee;

il motivo Ã manifestamente infondato in quanto, come argomentato dalla impugnata sentenza, l'orientamento di questa Corte Ã ormai consolidato nel senso di ritenere che, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trustee, l'azione revocatoria puÃ essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (Cass., 1 n. 10498 del 15/4/2019; Cass., 3, n. 13883 del 6/7/2020 e altri precedenti ivi richiamati);

alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;

si dÃ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.800 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dÃ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 16 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2023

Campi meta

Massima : *In materia di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), l'atto istitutivo di trust è pienamente assoggettabile a tale azione, anche qualora l'effetto traslativo dei beni al trustee avvenga con un atto formalmente distinto. La giurisprudenza consolidata ritiene infatti che, sebbene teoricamente distinguibili, l'atto istitutivo del trust e l'atto di trasferimento dei beni al trustee siano , determinando un pregiudizio per le ragioni dei creditori qualora ne sussistano i presupposti oggettivi (eventus damni) e soggettivi (scientia damni). Questa interpretazione che limitavano la revocabilità al solo atto di trasferimento del bene.*

Supporto Alla Lettura :

Azione revocatoria

L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dell'azione surrogatoria, il cui esito è a favore di tutti i creditori, l'azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. L'atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso è inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell'atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dell'atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.